

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 12 DEL 03-07-21

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ED APPRO-
VAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021 -**

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese
di luglio alle ore 12:00, nella Residenza Municipale, il Commissario
Straordinario Dott. Senesi Costantino Francesco, nominato per la
provvisoria gestione del Comune di Castelraimondo con DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 26.11.2020, alla presenza del
Segretario Comunale Dott. Roberta Bisello, ha adottato la seguente
Deliberazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art.1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel riquadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n.481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- la suddetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *"chi inquina paga"*;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE:

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

ATTESO CHE ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) Costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

b) Costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) Componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario (PEF), dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario (PEF) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) Una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) Eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

1. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

2. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

3. fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

PRESO ATTO che, per il Comune di Castelraimondo, l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 è l'Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.O. 3 – Macerata (ATA3);

DATO ATTO che la delibera n.443/2019/R di ARERA definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI a partire dall'annualità 2020, ed in particolare:

- all'art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;
- all'art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fini della determinazione della TARI (costi operativi, costi d'uso del capitale e conguagli relativi agli anni 2018 e 2019);
- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti ad un limite massimo di incremento annuale (art. 4);
- che l'ATA deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal gestore (art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva (art. 6 e art. 8);
- che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni dell'ATA ed entro il termine di legge, l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;
- nell'Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:
 - delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi;
 - del limite all'aumento tariffario annuale;
 - della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili; o dei costi d'uso del capitale;
 - delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare per l'anno corrente per la predisposizione delle tariffe TARI;

TENUTO CONTO che, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF 2021:

- l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente (ATA 3) o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;
- è evidente che, per consentire l'approvazione dei PEF e della relativa articolazione della TARI nelle diverse tipologie di utenza entro la scadenza di legge, i Comuni hanno avuto bisogno di un congruo lasso di tempo e che quindi *“l'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente”* sarebbe dovuta avvenire almeno un mese prima della scadenza di legge, fissata al 30 aprile 2020;

- l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 41/2021 (cd Decreto Sostegni), ha prorogato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/04/2021 e contestualmente, al seguente comma 5 dello stesso D.L., *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

PRESO ATTO che in data 14 giugno 2021, si è riunita l'Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.O. 3 – Macerata (ATA 3) la quale ha validato tutti i piani finanziari (PEF) del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021, dei 57 Enti facenti parte del territorio, tra cui quello relativo al Comune di Castelraimondo con delibera di assemblea n. 4/2021;

VISTO lo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e i relativi allegati per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, ovvero, dall'Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.O. 3 Macerata, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito da cui risulta un **costo complessivo pari ad € 736.907,00** così suddiviso:

COMUNE DI CASTELRAIMONDO	PEF 2021		
	COSMARI	COMUNE	TOTALE
TOTALE PEF 2020	521.568 €	222.846 €	744.413 €
TOTALE PEF 2021	531.999 €	204.908 €	736.907 €
DIFFERENZA % 2021/2020	2,0 %	-8,0%	-1,0%

PRESO ATTO che l'importo complessivo del PEF 2021, pari ad € 736.907,00 si compone di:

- COSTI VARIABILI pari ad € 348.946,00;
- COSTI FISSI pari ad € 387.961,00;

RITENUTO OPPORTUNO validare ed approvare il Piano Finanziario (PEF) per l'anno 2021 ed i relativi allegati;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO della successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

CONSIDERATO che, gli avvisi di pagamento che saranno emessi dovranno rispettare le indicazioni riportate nella suddetta delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza, anche per i Comuni con una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, a partire dal 1° gennaio 2021;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023;

PRESO ATTO che sulla base dei dati contenuti nel PEF 2021 è necessario predisporre le tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche per l’annualità corrente;

DATO ATTO che per l’anno 2021 si è proceduto alla seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche ed utenze non domestiche:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	87%
Incidenza gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	13%

VISTO che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale nr. 28 del 20.03.2021 sono state dettate disposizioni in merito ai pagamenti TARI anno 2021:

UTENZE DOMESTICHE:

1. **1^ RATA: scadenza 31.5.2021**, di importo pari al 25% del tributo calcolato in base alle tariffe vigenti per l’anno 2020, oltre al tributo provinciale;
2. **2^ RATA: scadenza 31.07.2021**, di importo pari al 25% del tributo calcolato in base alle tariffe vigenti per l’anno 2020, oltre al tributo provinciale
3. **3^ RATA: scadenza 31.10.2021**, di importo pari al 25% del tributo calcolato in base alle tariffe vigenti per l’anno 2020, oltre al tributo provinciale
4. **4^ RATA: scadenza 31.12.2021** a congruaggio, calcolata sulla base delle tariffe per l’anno 2021, oltre al tributo provinciale;

UTENZE NON DOMESTICHE

1. **1^ RATA: scadenza 31.07.2021**, di importo pari al 25% del tributo calcolato in base alle tariffe vigenti per l’anno 2020, oltre al tributo provinciale;
2. **2^ RATA: scadenza 31.08.2021** di importo pari al 25% del tributo calcolato in base alle tariffe vigenti per l’anno 2020, oltre al tributo provinciale
3. **3^ RATA: scadenza 31.10.2021** di importo pari al 25% del tributo calcolato in base alle tariffe vigenti per l’anno 2020, oltre al tributo provinciale

4. **4^ RATA: scadenza 31.12.2021** a conguaglio calcolata sulla base delle tariffe per l'anno 2021, oltre al tributo comunale

RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale nr. 10 del 19.06.2021 con cui sono state approvate, **per il solo anno 2021**, le "Misure agevolative destinate al sostegno economico alle utenze non domestiche colpite da COVID 19 ed in particolare alle attività economiche ed alle associazioni colpite dalle chiusure e/o dalle limitazioni dovute alla pandemia;

CONSIDERATO che a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19, con delibera nr. 10 del 19.6.2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, sono state approvate, **per il solo anno 2021**, una serie di agevolazioni per la parte variabile della tariffa nei confronti delle utenze non domestiche, ed in particolare alle attività economiche e alle associazioni colpite dalle chiusure e/o dalle limitazioni dovute alla pandemia, utilizzando le risorse per l'anno corrente predisposte con il D.L. 73/2021, art. 6 "Agevolazioni TARI";

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 26.07.2014 e succ. modificazioni;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2021, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo direttamente alla competente provincia/città metropolitana;
VISTO che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nr. 7 del 28.04.2021 è stato approvato il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

PROPOSTA l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021;(allegato 1)
- 3) DI DETERMINARE, per l'anno 2021, la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche ed utenze non domestiche:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	87%
Incidenza gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	13%

- 4) DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 riportate nell'allegato 2 della presente deliberazione , di cui sono parte integrante e sostanziale;
- 5) DI DARE ATTO che che a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19, con delibera nr. 10 del 19.6.2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, sono state approvate, **per il solo anno 2021**, una serie di agevolazioni per la parte variabile della tariffa nei confronti delle utenze non domestiche, ed in particolare alle attività economiche e alle associazioni colpite dalle chiusure e/o dalle

limitazioni dovute alla pandemia, utilizzando le risorse per l'anno corrente predisposte con il D.L. 73/2021, art. 6 "Agevolazioni TARI";

- 6) DI DARE ATTO, altresì, che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2021, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 7) DI DARE ATTO che, alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Macerata, nella misura del 5%;
- 8) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 9) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

ESPRIME

sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e s. m. e i.

Castelraimondo, 1 luglio 2021

**Il Funzionario Responsabile
(Dott.ssa Paola Cingolani)**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente e richiamati i suoi contenuti quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuta la stessa proposta meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Con i poteri e le attribuzioni conferite dal D.P.R. del 26.11.2020,

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 (allegato 1).

3) DI DETERMINARE, per l'anno 2021, la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche ed utenze non domestiche:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	87%
Incidenza gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	13%

4) DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 riportate nell'allegato 2 della presente deliberazione , di cui sono parte integrante e sostanziale.

5) DI DARE ATTO che che a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19, con delibera nr. 10 del 19.6.2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, sono state approvate, **per il solo anno 2021**, una serie di agevolazioni per la parte variabile della tariffa nei confronti delle utenze non domestiche, ed in particolare alle attività economiche e alle associazioni colpite dalle chiusure e/o dalle limitazioni dovute alla pandemia, utilizzando le risorse per l'anno corrente predisposte con il D.L. 73/2021, art. 6 "Agevolazioni TARI".

6) DI DARE ATTO, altresì, che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2021, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze.

7) DI DARE ATTO che, alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Macerata, nella misura del 5%.

8) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

9) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL Commissario IL SEGRETARIO
f.to Dott. Senesi Costantino Francesco f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.

Li, 21-07-21

Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- [] pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- [] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li 21-07-21

Prot. N.

Il Segretario

Il Responsabile pubblicazione

f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

f.to GALLITRI DR. DIEGO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- [] in data perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)

- [] in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.

() art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;

() art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li,

Il Segretario

BISELLO DR.SSA ROBERTA

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- [] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
- [] in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- [] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
- [] in data perche' confermata dal Consiglio, con atto n. . ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.

Li

Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 21-07-21 al 05-08-21 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li,

Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO